

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III - PENALE

14/09/2015, n. 36903

Udienza 13/05/2015

La condotta (esercizio di un impianto senza richiesta di autorizzazione) è incriminata soltanto quando esista il presupposto previsto dalla legge, che si tratti cioè di un impianto capace di produrre emissioni nell'atmosfera. Mancando questo presupposto, la gestione dell'impianto non è soggetta alla richiesta di autorizzazione.

La Cassazione ha stabilito che l'affermazione di responsabilità per il reato per l'emissione in atmosfera di sostanze (pericolose e non) in assenza di autorizzazione, comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell'impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti.

Ciò in quanto, per la configurabilità del reato occorre che le emissioni siano effettivamente sussistenti posto che l'art. 269 T.U.A. prescrive che l'autorizzazione deve essere richiesta per "tutti gli stabilimenti che producono emissioni" e l'art. 267, comma 1, T.U.A. nel definire il campo di applicazione della nuova disciplina, precisa che essa "si applica agli impianti (..) ed alle

attività che producono emissioni in atmosfera", e con ciò definisce in modo più rigoroso e restrittivo il presupposto del reato, che non è più la generica possibilità (come nella disciplina previgente), ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto.

SENTENZA

...

RITENUTO IN FATTO

1. A.T. ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il tribunale di Lagonegro lo ha condannato alla pena di € 900,00 di ammenda per il reato previsto dall'articolo 269 (*recte* 279) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 perché, nella qualità di titolare della ditta "...S.r.l." con sede in Padula, esercitava l'attività di produzione e commercializzazione di infissi interni ed esterni e materiali per l'arredamento in assenza della prescritta autorizzazione e senza averne dato preventiva comunicazione all'autorità competente. Accertato in Padula il 24 febbraio 2009.

2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente ha proposto, tramite il difensore, appello, convertito in ricorso per cassazione, affidato a due motivi di gravame, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 disposizione di attuazione codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità e di inammissibilità in relazione agli articoli 62, 63, 195, comma 4, e 350 codice di procedura penale.

Prospetta che il giudice di primo grado è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità fondando la stessa esclusivamente sulle dichiarazioni de relato rese da uno degli operanti cui era inibito deporre, ai sensi dell'articoli 62, 63 e 195 codice di procedura penale sul contenuto delle dichiarazioni assunte dall'indagato (in particolare si contesta l'utilizzabilità della testimonianza sulle dichiarazioni rese dall'imputato al vigile urbano **C.C.**).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione della legge penale nonché l'illogicità, la contraddittorietà e la carenza di motivazione su punti decisivi per il giudizio in relazione alla ritenuta sussistenza del reato contestato.

Assume che il tribunale è pervenuto all'affermazione della penale responsabilità attraverso un iter logico monco dell'accertamento e della motivazione in ordine alla sussistenza di un elemento essenziale per la configurazione dell'illecito contestato, per la cui integrazione necessita la

dimostrazione della concreta produzione delle immissioni non potendo il reato sostanziarsi nella mera potenzialità produttiva di immissioni inquinanti.

Sostiene infatti che l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 269 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sussiste soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissioni in atmosfera con esclusione di quelli che solo potenzialmente sono idonei a produrre emissioni occorrendo di fatto che le emissioni siano effettivamente sussistenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato sulla base del secondo motivo.

2. Il primo motivo è invece inammissibile.

Il tribunale ha utilizzato la dichiarazione testimoniale limitatamente alla circostanza relativa all'espletamento dell'attività di produzione e commercializzazione di infissi interni ed esterni e materiali per l'arredamento in assenza della prescritta autorizzazione per essere detta attività, secondo l'accusa, produttiva di emissioni e tale circostanza, ossia l'assenza dell'autorizzazione, non è controversa, essendo stata ammessa dall'imputato che ha sostenuto che la tipologia dell'attività esercitata non necessitasse di alcun permesso, derivando da ciò il difetto di interesse posto a sostegno della sollevata eccezione.

3. Il secondo motivo è fondato per le seguenti ragioni.

Questa Corte ha stabilito che l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 279, d.lgs. n. 152 del 2006, per l'emissione in atmosfera di sostanze (pericolose e non) in assenza di autorizzazione, comporta la prova della concreta produzione delle emissioni da parte dell'impianto, non potendo dirsi sufficiente la mera potenzialità produttiva di emissioni inquinanti (Sez. 3, n. 5347 del 12/01/2011, Izzo, Rv. 249568).

Ciò in quanto, per la configurabilità del reato occorre che le emissioni siano effettivamente sussistenti posto che l'art. 269 T.U.A. prescrive che l'autorizzazione deve essere richiesta per "tutti gli stabilimenti che producono emissioni" e l'art. 267, comma 1, T.U.A. nel definire il campo di applicazione della nuova disciplina, precisa che essa "si applica agli impianti (..) ed alle attività che producono emissioni in atmosfera", e con ciò definisce in modo più rigoroso e restrittivo il presupposto del reato, che non è più la generica possibilità (come nella disciplina previgente), ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto (Sez. 3, n. 40964 del 11/10/2006, P.M. in proc. D'Orta, Rv. 235454).

Ne consegue che la condotta (esercizio di un impianto senza richiesta di autorizzazione) è incriminata soltanto quando esista il presupposto previsto dalla legge, che si tratti cioè di un impianto capace di produrre emissioni nell'atmosfera. Mancando questo presupposto, la gestione dell'impianto non è soggetta alla richiesta di autorizzazione.

Il Tribunale, come fondatamente lamenta il ricorrente, ha ommesso ogni riferimento in ordine alle effettive emissioni in atmosfera in relazione all'attività di produzione e commercializzazione da parte del ricorrente di infissi interni ed esterni e materiali per l'arredamento, essendosi limitato a registrare l'assenza dell'autorizzazione senza tuttavia dare conto in motivazione se sia stata o meno accertata la presenza del presupposto del reato (impianto concretamente capace di produrre emissioni nell'atmosfera) e la cui esistenza obbliga l'esercente a richiedere e ad ottenere la prescritta autorizzazione.

A ciò dovrà porsi rimedio nel successivo giudizio di rinvio conseguente all'annullamento della sentenza impugnata che questa Corte dispone.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Lagonegro.

Così deciso il 13/05/2015